



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Tel. 080-4517503

PEC: protocollo.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E-mail: segretario@comune.turi.ba.it

Prot. N. 14710

Turi, 01 luglio 2022

TRASMISSIONE: consegna a mezzo pec e pe istituzionale (posta interna)

CIRCOLARE S.G. N. 7/2022

Ai RESPONSABILI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Dott.ssa Graziana TAMPOIA

PEC: affaristituzionali.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia PELLEGRINO

PEC: affarifinanziari.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

SETTORE LL.PP.

Arch. Flaviano PALAZZO

PEC: lavoripubblici.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

SETTORE URBANISTICA

Arch. G. DEL ROSSO

PEC: urbanistica.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

SETTORE POLIZIA LOCALE

Dott. Domenico PERRONE

PEC: poliziamunicipale.comuneturi@pec.rupar.puglia.it

E p.c.

AI SINDACO

Dott.ssa Ippolita RESTA

E-MAIL: sindaco@comune.turi.ba.it

All'ASSESSORE al Bilancio

Dott. Graziano GIGANTELLI

E-MAIL: grazianogigantelli@gmail.com

OGGETTO: I debiti fuori bilancio e la Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 D.Lgs. n. 267/2000

I **debiti fuori bilancio** rappresentano una delle patologie più diffuse negli Enti Locali che può configurarsi quale causa principale di pesanti squilibri finanziari da risanare.

La procedura di riconoscimento di un debito fuori bilancio deve essere immediatamente successiva al momento in cui si ha notizia della sussistenza dello stesso.

In relazione ai debiti fuori bilancio, che costituiscono obbligazioni perfezionate e scadute ma non registrate in bilancio tempestivamente ai sensi dell'art. 183 del Tuel, il Principio contabile applicato della Contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 9.1 dispone testualmente che *"l'emersione di debiti assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto"*.

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 **deve avvenire tempestivamente in qualsiasi momento dell'anno**, così come previsto anche all'art. 193, comma 2, lett. b), del citato decreto, laddove è previsto che *"almeno una volta entro il 31 luglio"* l'organo consiliare adotti, *"i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194"*.

La giurisprudenza contabile ha più volte evidenziato che la tempestività nell'adozione della delibera consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio è fondamentale per gli equilibri di bilancio del Comune (*ex multis*, Sez. Reg. di Controllo per la Regione Lazio – Deliberazioni n. 80/2020/PRSE e n. 22/2021/PRSP; Sez. Reg. di Controllo per la Regione Puglia - Deliberazione n. 45/2021; Sez. Reg. di Controllo per la Regione Liguria - Deliberazione n. 25/2021/PRSP; Sez. Reg. di Controllo per la Regione Veneto, *Deliberazione n. 130/2019/PRSE*; Reg. di Controllo per la Regione Puglia – Deliberazione n. 5/2021/PRSE; deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG;).

In particolare:

- La Corte dei Conti - Sez. Reg. di Controllo per la Regione Lazio -, nelle deliberazioni n. 80/2020/PRSE e n. 22/2021/PRSP, sottolinea *"l'importanza della tempestività dell'adozione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, evidenziando come la stessa adempia non solo alla funzione di riconoscere la legittimità di una obbligazione e nei casi di cui alla lett. e) dell'art. 194 TUEL di valutare l'utilità, ma anche ad una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio che si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è volto a riportare all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese."*

In linea con tale principio, la stessa Corte, circa l'indefettibilità della deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio quale presupposto di un legittimo pagamento, ha ritenuto di considerare le conclusioni cui è pervenuta la Sezione delle Autonomie che ha, tra l'altro, statuito (cfr. deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG punto 1 del principio di diritto) che *"ai fini di una corretta gestione finanziaria, l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193 comma 3 e 194 commi 2 e 3 del medesimo testo unico"*.

- La Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Regione Puglia, con deliberazione n. 45/2021, a seguito dell'esame del rendiconto di gestione di un Comune, oltre a sottolineare la necessità di riconoscere con tempestività i debiti fuori bilancio, evidenzia che il riconoscimento massivo e tardivo di debiti fuori bilancio viola i principi di sana e corretta gestione finanziaria.

Infatti, detta Sezione ha ribadito che *"i principi di sana e corretta gestione finanziaria impongono di effettuare il tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio in modo da non pregiudicare l'attendibilità delle risultanze di gestione e l'equilibrio economico-finanziario complessivo dell'ente. Infatti, nel regolamentare il procedimento di riconoscimento, l'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 prevede, tra l'altro, che tale adempimento debba trovare attuazione almeno in occasione dell'accertamento del"*

permanere degli equilibri generali di bilancio (art. 193 comma 2 TUEL), nonché nelle altre scadenze periodiche stabilite dal regolamento di contabilità. In questa prospettiva, il riferimento, ad opera dell'art. 194 co. 1 del TUEL ad adempimenti periodici e temporalmente cadenzati testimonia come una corretta applicazione dell'istituto, in presenza dei presupposti di legge, debba consentire di far emergere eventuali passività insorte nel corso dell'esercizio, in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza e pareggio di bilancio, nonché di adottare le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio della gestione finanziaria. Inoltre, la tempestività della segnalazione dell'insorgenza di tali debiti e del loro riconoscimento consente di evitare l'insorgere di ulteriori passività a carico dell'ente, quali, ad esempio, eventuali interessi o spese di giustizia (Sezione regionale controllo Veneto, n. 130/2019/PRSE)» (Sez. reg. contr. Puglia, deliberazione n. 5/2021/PRSE). Inoltre, il ritardo nel riconoscimento, con rinvio a esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

- La Corte dei Conti – Sez. Reg. di Controllo per la Regione Liguria - nella Deliberazione n. 25/2021/PRSP osserva che *“La disciplina posta dall'art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 obbliga gli enti locali ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sia per garantire una rappresentazione veritiera della situazione finanziaria – posto che la presenza di debiti fuori bilancio potrebbe celare l'esistenza di situazioni di squilibrio (l'art. 188 TUEL, proprio in tale prospettiva, prevede che, in presenza, nell'ultimo rendiconto, di disavanzo o di debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento di debito fuori bilancio, è fatto divieto agli enti locali di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge) – sia per evitare la formazione di ulteriori oneri (es. interessi passivi). Pertanto, “la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori” (Sez. Contr. Liguria, deliberazione n. 109/2016/PRSP). È, altresì, essenziale che la delibera di riconoscimento del debito, diretta a garantire la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, indichi contestualmente le risorse “per far fronte alla conseguente assunzione del nuovo impegno contabile e al relativo pagamento, individuandole tra le fonti di finanziamento consentite dall'ordinamento (cfr. in particolare, art. 193, comma 3 e art. 194, commi 2 e 3, TUEL)” (Sez. Contr. Liguria, deliberazione n. 73/2018/PAR).*
- La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con Deliberazione n. 21/SEZAUT/2018/QMIG, nel soffermarsi che secondo il combinato disposto dell'art. 194, comma 1, con l'art. 193, comma 2, del TUEL, con deliberazione consiliare da adottarsi con periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, ha fatto scaturire una prima considerazione in base alla quale in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1 e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194 commi 2 e 3, evidenziando che il ritardo nel riconoscimento, con rinvio ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, comporta una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

L'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., rubricato *“Salvaguardia degli equilibri di bilancio”*, prevede che l'Organo Consiliare dell'Ente, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede con delibera (che è quella relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio) a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Facendo salva la *“... diversa periodicità stabilita dai Regolamenti di contabilità”*, la norma rinvia all'autodeterminazione dell'Ente la fissazione di ulteriori scadenze, in aggiunta a quella inderogabile del 31 luglio di ciascun anno.

L'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, nella vigente formulazione, dispone che *“Con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai Regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

a) sentenze esecutive;



b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza."

In prossimità della inderogabile scadenza del 31 luglio p.v. prevista dal legislatore per l'approvazione della deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio da parte del Consiglio Comunale, in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 193 del TUEL dovranno essere adottati i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Ovviamente tali provvedimenti, da adottare prima di quello relativo alla salvaguardia (che a tale proposito darà atto dell'avvenuto riconoscimento), dovranno essere redatti in modo separato.

La proposta deliberativa di riconoscimento del debito, corredata di apposita relazione a firma del Responsabile di Settore interessato, e, previa acquisizione dei prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dovrà essere inviata al Revisore dei Conti per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 6. del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

L'aggancio della Delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio a quella di salvaguardia degli equilibri risponde all'evidente constatazione che i debiti fuori bilancio per la loro natura possono determinare gravi squilibri nel bilancio.

Da quanto esposto emerge la necessità di comunicare tempestivamente alla Responsabile del Settore Economico-Finanziario, attraverso apposite dichiarazioni, l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio emersi nella gestione del Settore di rispettiva competenza.

SOLLECITO, pertanto, le SS.LL. ad inoltrare detta comunicazione/dichiarazione entro i termini richiesti dalla Responsabile del Settore Economico-Finanziario, e, in caso di esistenza di debiti fuori bilancio, a adoperarsi tempestivamente per la redazione delle proposte deliberative di riconoscimento e relativi allegati, nonché per la acquisizione del parere dell'Organo di Revisione Contabile dell'Ente, previa acquisizione dei prescritti pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE

